

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI "Super Autunno Loxeal 2024"

1. SOGGETTO PROMOTORE

LOXEAL S.R.L. con sede legale in Via g. Marconato, 2 – 20811 Cesano Maderno (MB), P.IVA 00935450965 - C.F. 08991550156.

2. TIPOLOGIA DELL'INIZIATIVA

Operazione a Premi.

3. AMBITO TERRITORIALE

Nazionale.

4. DURATA

La presente operazione a premio sarà valida dal 01/09/2024 al 30/11/2024.

5. FINALITA' DELL'INIZIATIVA

Promuovere le vendite dei prodotti oggetto della promozione.

6. PRODOTTI PROMOZIONATI

Formeranno oggetto della presente operazione a premio i seguenti prodotti promozionati:

- Tutti gli articoli a marchio Loxeal;
(di seguito "Prodotti Promozionati").

7. DESTINATARI

Clients "trade", in qualità di "rivenditori" che nel trimestre dal 01/09/23 al 30/11/23 hanno acquistato i Prodotti Promozionati direttamente dalla Società Promotrice per un valore minimo di 5.000 € (iva esclusa), appartenenti al cluster "Gold", che decideranno di aderire all'iniziativa a seguito dell'invito ricevuto e che abbiano del personale di vendita sul campo (di seguito "Rivenditori").

8. MECCANICA PROMOZIONALE

Tutti i Rivenditori, come meglio descritti in precedenza al punto 7. DESTINATARI, che nel periodo di validità della presente manifestazione a premi raggiungeranno o supereranno l'importo totale in acquisti di Prodotti Promozionati nell'anno 2024 (iva esclusa) del 30% rispetto al pari periodo 2023 (01/09/2023 - 30/11/2023) riceveranno, senza nessuna spesa accessoria, un premio consistente in Buoni Amazon per un importo pari al 12% dell'incremento di fatturato fissato al 30%, anche qualora l'incremento sia superiore (in seguito il "Premio").

A titolo esemplificativo:

- se un Rivenditore A) avrà acquistato Prodotti Promozionati nel periodo 01/09/2023 - 30/11/2023, sostenendo una spesa complessiva pari a € 5.000 iva esclusa e nel medesimo periodo 2024 (01/09/2024 - 30/11/2024) avrà effettuato acquisti pari a € 6.500 iva esclusa, avrà diritto al Premio pari a €180,00 (in quanto ha raggiunto un aumento del 30%);
- se una Rivenditore B) avrà acquistato Prodotti Promozionati nel periodo 01/09/2023 - 30/11/2023, sostenendo una spesa complessiva pari a € 10.000 iva esclusa e nel medesimo periodo 2024 (01/09/2024 - 30/11/2024) avrà effettuato acquisti pari a € 13.500 iva esclusa, avrà diritto al Premio pari a €420,00 (basato sull'aumento del 30% anche a fronte di un aumento del 35%);
- se una Rivenditore C) avrà acquistato Prodotti Promozionati nel periodo 01/09/2023 - 30/11/2023, sostenendo una spesa complessiva pari a € 6.000 iva esclusa e nel medesimo periodo 2024 (01/09/2024 - 30/11/2024) avrà effettuato acquisti pari a € 6.500 iva esclusa, non avrà diritto al Premio (in quanto avrà raggiunto l'aumento minimo del 30%), etc.

9. GESTIONE E CONSEGNA DEI PREMI

Al termine del periodo promozionale, dopo le opportune verifiche ed entro e non oltre il 31/01/2025, il Soggetto Promotore comunicherà ai Rivenditori il diritto al premio.

Si precisa che ai fini della partecipazione verranno considerati validi tutti gli acquisti di Prodotti Promozionati effettuati dal 01/09/2024 al 30/11/2024 paragonati al medesimo periodo dell'anno precedente (01/09/2023 - 30/11/2023), al netto di eventuali resi e inadempienze. Ai fini del calcolo saranno tenuti in considerazione gli importi iva esclusa.

Il termine ultimo per la consegna dei premi agli aventi diritto da parte del Soggetto Promotore è entro e non oltre 6 mesi dalla data del termine dell'operazione o dalla data di richiesta del premio.

10. DETTAGLI DEL PREMIO

Il premio consiste in buoni spesa Amazon dal valore corrispondente al 12% dell'incremento di fatturato (a titolo esemplificativo: a fronte di un importo spettante di 180€ verranno consegnati buoni Amazon del valore di 180€; a fronte di un importo spettante di 290€ verranno consegnati buoni Amazon del valore di 290€; a fronte di un importo spettante di 110€ verranno consegnati buoni Amazon del valore di 110€, etc.)

Per le modalità di spesa consultare le Condizioni generali di utilizzo dei Buoni Amazon disponibili sul sito il sito amazon.it.

11. VALORE DI MERCATO DEI PREMI

Il valore di mercato del premio è da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al pubblico.

12. MONTEPREMI STIMATO

Si prevede l'assegnazione di premi pari ad un montepremi di Euro 15.300,00 (iva inclusa) salvo conguaglio finale in relazione al numero effettivo di premi erogati. Non si è in grado di stabilire con esattezza l'ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari.

13. CAUZIONE

Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Imprese e del Made in Italy a garanzia del 20% del montepremi previsto (ex art. 7 comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430).

14. MATERIALE PUBBLICITARIO

La presente operazione a premi verrà pubblicizzata attraverso comunicazione direct marketing ai Rivenditori aderenti nonché con ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che il Soggetto Promotore riterrà idoneo alla diffusione della manifestazione medesima.

I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento.

15. REPERIBILITA' REGOLAMENTO

L'operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell'art. 10 n° 3 del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa del Soggetto Delegato: IPM Italia SRL, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB).

Il regolamento completo sarà disponibile facendone richiesta all'indirizzo info@loxeal.com oppure sul sito www.loxeal.com

16. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Sono esclusi i dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione della presente operazione a premi.

17. MODIFICA DELLE CONDIZIONI D'USO

Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte del Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza dei Rivenditori con un'adeguata comunicazione mediante gli stessi canali utilizzati per la pubblicizzazione della manifestazione.

Il Soggetto Promotore dichiara in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all'operazione.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei Rivenditori saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo svolgimento della presente Operazione a premi.

Il titolare del trattamento è LOXEAL S.R.L. con sede legale in Via G. Marconato, 2 – 20811 Cesano Maderno (MB).

Per maggior informazioni visitare il sito <https://www.loxeal.com/privacy-policy/>

19. ADEMPIMENTI E GARANZIE

In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi. Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.

Il Soggetto Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte durante l'utilizzo dei premi e non può essere ritenuto responsabile dell'uso improprio dei premi da parte dei destinatari. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.

Il Soggetto Promotore si riserva di impedire la partecipazione o non assegnare il premio a tutti i Rivenditori che non parteciperanno in buona fede.

Il Soggetto Promotore si riserva di sostituire i premi non più disponibili sul mercato con altri simili di pari o maggior valore di cui verrà data preventiva informativa.

Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della manifestazione, eventuali ulteriori attività promozionali al fine di agevolare il partecipante. Ad esempio, potranno essere previste proroghe dell'iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i Rivenditori.

Con la partecipazione all'operazione a premio i Rivenditori accettano incondizionatamente e integralmente il presente regolamento.

Il Soggetto Promotore si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell'imposta o al versamento dell'imposta sostitutiva relativamente ai premi costituiti da beni non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.